

19 ottobre 1988

ORDINANZA MUNICIPALE
DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE

Il Municipio del Comune di Grancia;

avvicinandosi la stagione invernale, ricorda alla popolazione in generale, ai proprietari di stabili ed ai detentori di veicoli in particolare, quanto segue:

1. i proprietari di stabili prospicienti le strade aperte al pubblico devono munire i tetti degli stabili di loro proprietà di tegole portaneve od altri accorgimenti (paraneve) atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. Chi non ha ancora provveduto in merito è invitato a farlo tempestivamente. I proprietari restano gli unici responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o di ghiaccio dai tetti dei loro stabili. Il Municipio si riserva inoltre la facoltà di addebitare loro la maggior spesa eventualmente sopportata dal servizio sgombero neve;
2. in caso di nevicata i veicoli devono essere tolti dai loro detentori o conducenti dalle strade e piazze. Gli stessi potranno venir parcheggiati nel piazzale posteggio autorizzato. Tale obbligo è esteso anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose notturne. I detentori o conducenti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve. Gli addetti al servizio provvederanno alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente tolti dalle strade e piazze pubbliche, e addebitate le spese ai rispettivi detentori o conducenti;
3. il Municipio declina sin d'ora ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare agli autoveicoli, a seguito dei lavori di sgombero della neve e dalla rimozione degli stessi. Gli utenti della strada (automobilisti o pedoni) sono parimenti avvertiti che il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dallo slittamento su strade ghiacciate o coperte di neve.

Per il Municipio:

Il Sindaco
F.Regazzoni

Il Segretario
F.Nasoni